



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 74

DEL 08/02/2018

Il Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.ssa Patrizia Simionato, nominata con D.P.G.R.V. n. 198 del 30 dicembre 2015, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: Convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e l'Associazione Volontari Ospedalieri - AVO di Padova - O.N.L.U.S. per il quinquennio 2018/2022. Rinnovo e contestuale approvazione.

NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento viene rinnovata e sottoscritta la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e l'Associazione Volontari Ospedalieri - AVO di Padova - O.N.L.U.S. per il quinquennio 2018/2022.

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo
F.to dott.ssa Maria Oliviera Cordiano

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale
F.to Dott.ssa Patrizia Simionato

Trasmessa per competenza a:

Trasmessa per conoscenza a:

Direttore Generale	direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo	direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario	segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico	direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio	ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale	collegio.sindacale@iov.veneto.it,roberto.adami@studoadami.com
Denise Kilmartin	denise.kilmartin@iov.veneto.it
NRC	nrc@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it

Il Direttore della **SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche** riferisce:

Premesso che:

- ⌚ la Repubblica Italiana, con legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato”, riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali;
- ⌚ l’art. 14, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni favorisce la presenza e l’attività, all’interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato, attraverso accordi o protocolli con le Unità Sanitarie Locali che disciplinino gli ambiti e le modalità della collaborazione;
- ⌚ la Regione del Veneto, con Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 40 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato”, conformemente a quanto disposto dalla precitata Legge n. 266/1991, ha disciplinato i rapporti fra le strutture pubbliche e le organizzazioni di volontariato prevedendo il ricorso ad apposite convenzioni, definendo i contenuti delle medesime ed i criteri per la stipula;
- ⌚ l’art.11 della Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 56 ha recepito i contenuti dell’art. 14, comma 7, del citato D. Lgs. n. 502/1992;
- ⌚ la Regione del Veneto, con deliberazione del 19 aprile 1995, n. 2132, ha definito le modalità di presenza nelle strutture sanitarie degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti nonché le modalità di funzionamento della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 56/1994;
- ⌚ con D.P.C.M. del 19 maggio 1995, avente per oggetto “Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari e delle linee guida del Ministero della Sanità per l’attuazione della medesima Carta”, sono state individuate e precisate le funzioni e le modalità di partecipazione degli organismi di volontariato.

Preso atto che:

- all'interno delle succitate Unità Operative prestano da tempo la propria opera di sostegno gratuito ai malati i volontari dell'AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) di Padova;
- L'AVO è un'Associazione di volontariato senza fini di lucro, Iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, la quale opera ormai da decenni all'interno della sanità padovana mettendo a disposizione degli ammalati, come risulta dallo Statuto, il sostegno gratuito da parte di propri qualificati volontari, promuovendo e sostenendo attività di carattere assistenziale;
- l'Istituto Oncologico Veneto con delibera n. 189 del 18.06.2007 e con delibera n. 211 del 17.05.2012, ha sottoscritto con l'AVO di Padova apposita convenzione al fine di regolare i rapporti giuridici;
- giunta la naturale scadenza della convenzione, con nota prot. n. 1342 del 29.01.2018, l'AVO di Padova ne ha chiesto il relativo rinnovo;

Sentito il Responsabile della SS Affari Legali in riferimento alla copertura assicurativa dei volontari delle associazioni che prestano assistenza volontaria, il quale concorda *“nel ritenere corretto ed opportuno porre a carico dell'Ente, quando è Parte in convenzioni con le associazioni che prestano assistenza volontaria, gli oneri inerenti sia alla copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività sia inerenti alla copertura assicurativa per la responsabilità civile terzi, in adempimento alla legge Quadro sul Volontariato n. 266/91 ed alla Legge 8 marzo 2017 n. 24 (cd Legge Gelli)”*;

È volontà di questo Istituto procedere al rinnovo della Convenzione tra le parti in causa, che regolarizzi i rapporti giuridici e che abbia durata per un ulteriore quinquennio, fino al 31.12.2022.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE GENERALE

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.;

Il Responsabile proponente

SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche

VISTE le Leggi regionali del Veneto n. 55 e 56 del 14.09.1994;

VISTA la legge regionale n. 40 del 30 agosto 1993;

VISTA la legge 11 agosto 1991 n. 266;

VISTA la legge 8 marzo 2017 n. 24;

VISTA la Legge regionale del Veneto n. 26/05 “Istituzione dell’Istituto Oncologico Veneto”;

VISTA la legge regionale del Veneto n. 23/2007;

VISTO il Decreto Legislativo n. 288/2003;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario;

IN BASE ai poteri conferitigli con il D.P.G.R.V. n. 198 del 30 dicembre 2015;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di Convenzione tra l’Istituto Oncologico Veneto IRCCS e l’AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) di Padova, che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, nel quale sono individuati gli ambiti e le modalità operative per il corretto svolgimento dell’attività dell’AVO di Padova;
2. di prendere atto che la durata della Convenzione sarà di un quinquennio a partire dal 1° gennaio 2018;
3. di dare atto che la spesa annua relativa al costo della polizza assicurativa sostenuta dall’AVO di Padova per assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività, , quantificata in € 400,00, sarà rimborsata dall’Istituto Oncologico Veneto, in base all’art. 10 della Convenzione e ai sensi degli artt. 4 e 7 della legge Quadro sul Volontariato n. 266/91 ed alla Legge 8 marzo 2017 n. 24 (cd Legge Gelli);
4. di dare atto che l’Istituto Oncologico Veneto garantisce al personale volontario la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi nei termini previsti dalla polizza assicurativa in essere, di cui avrà cura di comunicare all’AVO le condizioni assicurative vigenti e le successive variazioni;

5. di dare mandato alla SC Affari Generali e Sperimentazione Cliniche e alla SS Bilancio e Programmazione Finanziaria di curare i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili per quanto di competenza;
6. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii..

Il Direttore Generale
F.to – Dott.ssa Patrizia Simionato -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal _____

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/02/2018

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta di n° _____ fogli.
Padova, li

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

CONVENZIONE

TRA

I'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS (IOV), con sede legale in Padova, Via Gattamelata n.64 (Codice fiscale 04074560287), rappresentato dal Direttore Generale, Dott.ssa Patrizia Simionato, che interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione n. del

E

I'Associazione Volontari Ospedalieri (AVO) sezione di Padova, con sede in Via Gattamelata n.62/64, (Codice fiscale n. 92004790280), rappresentata dalla Presidente, Sig.ra Cristiana Dalla Valle

PREMESSO CHE

- la Repubblica Italiana, con legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato", riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali;
- l'art. 14, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni favorisce la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato, attraverso accordi o protocolli con le Unità Sanitarie Locali che disciplinino gli ambiti e le modalità della collaborazione;
- la Regione del Veneto, con Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato", conformemente a quanto disposto dalla precitata Legge n. 266/1991, ha disciplinato i rapporti fra le strutture pubbliche e le organizzazioni di volontariato prevedendo il ricorso ad apposite convenzioni, definendo i contenuti delle medesime ed i criteri per la stipula;
- l'art.11 della Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 56 ha recepito i contenuti dell'art. 14, comma 7, del citato D. Lgs. n. 502/1992;

- la Regione del Veneto, con deliberazione del 19 aprile 1995, n. 2132, ha definito le modalità di presenza nelle strutture sanitarie degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti nonché le modalità di funzionamento della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 56/1994;
- con D.P.C.M. del 19 maggio 1995, avente per oggetto "Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari e delle linee guida del Ministero della Sanità per l'attuazione della medesima Carta", sono state individuate e precisate le funzioni e le modalità di partecipazione degli organismi di volontariato;

CONSIDERATO

- che l'AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) è un'Associazione di volontariato senza fini di lucro, iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con numero di classificazione PD0030, la quale dal 1981 opera all'interno del Sistema Sanitario padovano mettendo a disposizione degli ammalati il sostegno gratuito di volontari qualificati;
- che l'Associazione in parola, come risulta dallo Statuto, persegue le finalità di fornire aiuto alla persona ammalata, promuovendo e sostenendo le attività di carattere assistenziale, morale e materiale attraverso un servizio qualificato ed offrendo ai pazienti "calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, l'isolamento e la noia";
- che alla luce della vigente normativa si rende necessario, con il presente atto, regolare i reciproci rapporti di collaborazione nonché le modalità di svolgimento delle attività di volontariato.

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Istituto Oncologico Veneto IRCCS, per il perseguimento delle finalità sopra esposte, autorizza l'AVO di Padova ad espletare attività di volontariato accanto ai malati ricoverati presso le proprie strutture.

ART. 2

L'AVO assicura una presenza amichevole dei propri volontari, offrendo ai malati calore umano, dialogo nonché aiuto per lottare contro la sofferenza e la solitudine.

L'Associazione si impegna, altresì, a prestare aiuto ai degenti svolgendo attività di collegamento fra gli stessi e la famiglia e collaborando con il personale ospedaliero per attività socializzanti o riabilitative e quant'altro si rivelasse utile per il sostegno psico-sociale dei degenti medesimi al fine di garantire il miglioramento della qualità degli interventi a loro favore.

S'impegna, inoltre, a collaborare per le diverse iniziative a favore dei malati in ambito ospedaliero, socio – assistenziale e sul territorio, in accordo con le strutture sanitarie pubbliche.

ART. 3

L'opera dell'AVO si configura come attività di integrazione di quella del personale sanitario e sociale e non potrà mai configurarsi come supplenza dell'attività del personale dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS.

Al fine di realizzare al meglio il rapporto sinergico, i volontari dell'Associazione potranno partecipare ad apposite riunioni di Reparto con il personale sanitario per ricevere segnalazioni, approfondire aspetti tecnici assistenziali e concordare le modalità per il migliore coordinamento fra la loro attività e quella del personale del Reparto.

In particolare la collaborazione ad attività socializzanti o riabilitative avverrà sotto la vigilanza e la responsabilità del Direttore dell'Unità Operativa Complessa (o di un suo delegato), del Caposala e del Responsabile di gruppo nominato dall'AVO.

ART. 4

L'Associazione si impegna a partecipare ai vari momenti organizzati dall'Istituto Oncologico Veneto ai fini della consultazione e della partecipazione del Volontariato, così come previsto nelle premesse della presente convenzione.

Si impegna, inoltre, alla realizzazione di quanto sopra citato segnalando eventuali disfunzioni nei servizi, partecipando a verifiche sulla loro qualità ed elaborando proposte per il loro miglioramento.

Si impegna, altresì, a collaborare, concordandone le modalità, con le altre Associazioni di Volontariato eventualmente presenti all'interno dell'Istituto Oncologico Veneto per la realizzazione delle diverse iniziative a favore dei malati, partecipando anche a progetti operativi, in collaborazione con l'U.R.P.

ART. 5

L'A.V.O. si impegna a realizzare in proprio attività formative per i propri volontari.

L'Istituto Oncologico Veneto potrà far partecipare i volontari dell'A.V.O. alle attività formative organizzate per i propri dipendenti.

ART. 6

Per il perseguimento delle finalità dell'Associazione, l'Istituto Oncologico Veneto concede alla stessa, ai sensi dell'art. 1, comma 43, della Legge 23.12.96 n. 662, l'uso gratuito dei locali e dei servizi strettamente necessari all'espletamento delle loro attività oggetto della presente convenzione.

ART. 7

L'Associazione si impegna a fornire annualmente all'Istituto Oncologico Veneto l'elenco nominativo dei propri volontari e a munirli di appositi contrassegni di riconoscimento, secondo quanto verrà concordato con l'Azienda stessa.

ART. 8

L'AVO prende atto che l'Istituto Oncologico Veneto è Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy e in tale qualità ha provveduto, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 66 del 30 giugno 2006 a designare, a sensi dell'art. 30 del D.lgs. 196/2003, quali incaricati del trattamento dei dati tutte le persone fisiche che a vario titolo operano all'interno delle proprie strutture e a favore dei propri utenti.

I volontari dell'AVO, quindi, sono da considerare a norma dell'art. 4, n. 10 del Regolamento UE 2016/679, persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile.

L'AVO si impegna a consegnare formalmente ad ognuno dei propri associati la nota informativa (Allegato "A"), contenente le necessarie istruzioni per gli incaricati/persone autorizzate, una copia della quale dovrà essere restituita all'Istituto Oncologico Veneto, debitamente sottoscritta dal volontario e dal Direttore della Struttura, nella sua qualità di Responsabile del trattamento.

Con riferimento all'eventuale trattamento dei dati i volontari oltre ad attenersi alle istruzioni summenzionate, dovranno anche attenersi a quanto disposto dal Direttore della Struttura alla quale accedono.

ART. 9

Ai volontari sarà consentito l'ingresso nei reparti di degenza la mattina e/o il pomeriggio, in orari concordati con il Direttore dell'Unità Operativa.

Per lo svolgimento delle attività connesse al lavoro dell'Associazione, ai volontari muniti di regolare contrassegno sarà consentito l'accesso con l'autovettura nei parcheggi delle Strutture, compatibilmente con i posti disponibili.

ART. 10

L'Istituto Oncologico Veneto garantisce al personale volontario la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi nei termini previsti dalla polizza assicurativa in essere, di cui avrà cura di comunicare all' AVO le condizioni assicurative vigenti e le successive variazioni.

Posto che l' AVO provvede ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa (polizza n. 0179.5101313.78 della compagnia fondiaria Sai), l'Istituto Oncologico Veneto rimborserà i relativi oneri di sua spettanza, ai sensi degli artt. 4 e 7 della legge Quadro sul Volontariato n. 266/1991 e della Legge 8 marzo 2017 n. 24 (cd. Legge Gelli);

ART. 11

Le parti si impegnano a verificare, in uno spirito di collaborazione, la corretta applicazione della presente convenzione, con particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti e il coordinamento delle attività. Qualora possano ravvisarsi eventuali inadempienze, queste verranno discusse dal Presidente dell'Associazione (o suo delegato) e dal Direttore Generale (o suo delegato) e non dovranno formare oggetto di discussioni personali tra i volontari ed il personale sanitario.

ART. 12

La presente convenzione ha durata quinquennale con decorrenza dal 1° gennaio 2018 e scadenza al 31.12.2022. Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente dalla presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 90 giorni, da comunicarsi a mezzo pec o con lettera raccomandata a.r.

E' comunque data facoltà alle parti di modificare concordemente i termini e le condizioni della presente convenzione qualora se ne dovesse ravvisare la necessità.

ART. 13

La presente convenzione potrà inoltre essere risolta dai due contraenti nel caso di mancato rispetto delle condizioni contrattuali dovute a:

- gravi inadempienze di una delle parti;
- scioglimento dell'Organizzazione di volontariato per propria deliberazione;
- cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato;
- cessazione dell'attività oggetto di convenzione per impossibilità sopravvenuta.

Vi sarà, altresì, risoluzione della presente convenzione qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, una delle parti persista nelle inadempienze rilevate.

ART. 14

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 della Parte II della Tariffa

allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura ed a spese della parte richiedente.

Il presente atto è altresì esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegato B del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Padova,

Il Direttore Generale

Istituto Oncologico Veneto IRCCS

Dott.ssa Patrizia Simionato

La Presidente

dell'Associazione AVO di Padova

Sig.ra Cristiana Dalla Valle
